



CONTRATTO

per l'attività di ideazione e produzione di uno spot per la tv, di uno spot radio, di un servizio fotografico e ideazione, produzione e promozione di tre episodi di una serie web per una campagna di comunicazione per il biologico - CIG 92962525D5 CUP J89J21020310005

tra

L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA, Ente pubblico economico nazionale, con sede in Roma, Viale Liegi, 26, C.F. 08037790584 e P.I. 01942351006, in persona del Dott. Fabio Del Bravo, giusta delega del Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Istituto, d'ora in poi per brevità ISMEA

e

SWAN&KOI SB a r.l. con sede legale in Milano. Via Antonio De Curtis 9 C.F. e P.IVA 07644660966 in persona del legale rappresentante, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Società, d'ora in poi per brevità anche "Appaltatore"

Premesso che:

A. con determina a contrarre n. 671 del 4 luglio 2022, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (di seguito ISMEA) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ideazione e produzione di uno spot per la tv, di uno spot radio, di un servizio fotografico e ideazione, produzione e promozione di tre episodi di una serie web per una campagna di comunicazione per il biologico, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice;

B. il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 80 dell'11 luglio 2022 e sulla GUUE S130 - 369319-2022-IT dell'8 luglio 2022;

C. con verbale del 10 gennaio 2023 la Commissione di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

D. con determinazione n. 50 del 23 gennaio 2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore della SWAN & KOI Società benefit a rl;

E. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;

F. che sono state espletate con esito positivo le verifiche in ordine all'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed alla sussistenza dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionali richiesti nel disciplinare di gara, ad eccezione delle verifiche antimafia, tuttora in corso;

G. che è decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016;



H. che il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art.32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

I. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il capitolato, nonché il bando - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

L. l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

M. con la sottoscrizione del presente contratto si intende altresì presa visione:

- ✓ dell'Informativa sul trattamento dei dati per la fornitura di beni, servizi e lavori, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata al link: <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9505>
- ✓ del Documento Unico Rischio da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08, pubblicato al link <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21>

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il capitolato e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dal codice di comportamento dei dipendenti ISMEA e dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 adottato da ISMEA.
- d) dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ISMEA.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi di seguito indicati:

- a) Realizzazione di uno spot tv con le seguenti caratteristiche:
 - Soggetto, trattamento, scaletta, storyboard, sceneggiatura dello spot per la tv;



- Pre-produzione e produzione/realizzazione dello spot nelle versioni da 15", 30", adattamento per la trasmissione broadcasting nelle principali emittenti televisive e caricamento degli spot sulle piattaforme delle emittenti per un massimo di 6, nelle estensioni/formati richieste dalle stesse;
 - Trailer dello spot da 5";
 - Foto di scena dello spot.
- b) Realizzazione di uno spot radio, con la voce del testimonial, con autocitazione dello stesso e con disclaimer finale istituzionale, nelle versioni da 15, 20 e 30". La registrazione dovrà tener conto della durata finale del disclaimer, che verosimilmente corrisponderà alla lettura del seguente testo: "Campagna di comunicazione sul biologico realizzata dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e forestale"
- c) Realizzazione di shooting fotografico del testimonial e degli influencer, con i relativi diritti di utilizzo, per le seguenti tipologie:
- Shooting in ambientazione spot, singolo testimonial
 - Shooting green screen, singolo testimonial
 - Shooting collettivo testimonial + influencer in ambientazione serie web
 - Shooting collettivo testimonial + influencer in ambientazione serie web
- d) Produzione di una miniserie di 3 brevi episodi e promozione su youtube, da realizzare in aziende biologiche virtuose del territorio (nord, centro, sud), con le seguenti caratteristiche:
- Soggetto, trattamento, scaletta, storyboard, sceneggiatura degli episodi
 - Pre-produzione e produzione dei 3 episodi della durata di 5/8 minuti ciascuno
 - Realizzazione di 1 trailer per ciascun episodio con tre tagli di durata inferiore ai 30" da veicolare anche sul canale youtube
 - Realizzazione di materiale di backstage finalizzato alla promozione della miniserie per il web
 - Produzione da parte di ogni influencer di n° 3 post/feed (uno per ogni episodio) di lancio e n° 6 stories sul proprio canale instagram
 - Promozione degli episodi tramite acquisto spazi sul canale youtube per la veicolazione dei brevi spot-trailer (l'aggiudicatario dovrà assicurare la suddetta veicolazione per un totale di euro 30.000 suddivisi fra i tre episodi).

Per la descrizione dettagliata si rinvia al capitolato tecnico, e a quanto offerto nella proposta tecnica, con particolare riferimento a:

- Documentazione e output fisici da produrre;
- Diritti di utilizzo ed esclusiva.

In particolare, ISMEA, per conto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, avrà il diritto d'uso esclusivo e senza condizione di tutti gli elaborati prodotti durante il periodo contrattuale e rientranti nell'ambito dei servizi oggetto di gara. L'ISMEA avrà quindi libera e completa disponibilità del materiale prodotto per quanto riguarda gli output fisici richiesti alla Società aggiudicataria (di seguito, il "Materiale realizzato").

La Società aggiudicataria si impegna a sollevare ISMEA e tenerla indenne da ogni pretesa che, in Italia o all'estero, possa essere eventualmente avanzata nei suoi confronti per diritti di qualsiasi tipo (immagini, musica, testi, etc), per plagio e/o pretese violazioni del Codice di autodisciplina pubblicitaria da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione alla diffusione del Materiale realizzato, anche se approvato da ISMEA.



Si precisa che a conclusione del contratto, l'aggiudicatario si impegna a fornire, in via esclusiva, a ISMEA l'intero archivio delle produzioni creative (foto, immagini, audio, video, copy, banner, ecc.) su supporto hardware. La Società aggiudicataria si impegna altresì ad apportare eventuali modifiche al Materiale realizzato che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'incarico. Tale materiale dovrà essere accompagnato dalla rispettiva liberatoria sull'utilizzo esclusivo, fatti salvi i diritti di immagine dei rispettivi testimonial e Influencer

Si evidenzia, infine, che ISMEA per conto del Masaf diventa proprietaria esclusiva e unica utilizzatrice del Materiale realizzato oggetto del presente contratto, e che l'aggiudicatario o terzi non potranno vantare alcun diritto sullo sfruttamento e utilizzo di esso, fatta eccezione, quanto alla Società aggiudicataria nonché al testimonial ed agli Influencer, del diritto di utilizzare i riferimenti alla campagna istituzionale oggetto di capitolato nel rispettivo CV e/o nella propria case history o expertise, anche tramite social e rispettivi siti web.

Art. 3 - Durata del Contratto

Il contratto avrà inizio dalla data di sottoscrizione e si concluderà il 20/12/2024.

Tutti i servizi richiesti nel punto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 del capitolato tecnico – ferma restando l'osservanza del cronoprogramma di cui al punto 5 del capitolato di gara - dovranno essere realizzati entro massimo 90 gg dalla sottoscrizione del contratto, fatto salvo il diverso termine conseguente all'approvazione da parte di ISMEA del materiale realizzato e/o alla sua verifica nonché salva l'eventuale approvazione da parte di ISMEA di modifiche concordate con la Società aggiudicataria per maltempo o calamità naturali che giustifichino la riprogrammazione delle date di ripresa.

Per il servizio di cui al punto 1.4 – n.9 "Promozione degli episodi tramite acquisto spazi sul canale youtube per la veicolazione dei brevi spot-trailer (bumper, pre-roll etc)" le ulteriori specifiche su account e modalità saranno concordate fra l'Istituto e la Società aggiudicataria e la durata del servizio è di 3 mesi complessivi, a far data dall'approvazione degli episodi, salvo una programmazione diversa concordata con la stazione appaltante.

Tutti i diritti relativi ai materiali e testimonial e influencer dovranno essere garantiti per l'intera durata del contratto e cioè entro e non oltre il 20 dicembre 2024.

L'ISMEA, ai sensi dell'art. 63 c.5 del Codice Appalti, si riserva di affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli che formano oggetto del presente appalto per una durata ricompresa nel termine di scadenza del contratto, per un importo complessivamente non superiore al 50% del valore contrattuale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

ISMEA si riserva, altresì, la facoltà di perfezionare con l'aggiudicatario intese necessarie ad una più completa e dettagliata articolazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni.

Art. 4 - Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2 viene determinato in complessivi € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), IVA esclusa, di cui € 420.000,00 oltre Iva per i servizi soggetti a ribasso ed € 30.000,00 oltre Iva per l'attività di 1.4 – n.9 del capitolato:



“Promozione degli episodi tramite acquisto spazi sul canale youtube per la veicolazione dei brevi spot-trailer”.

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ISMEA e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte di ISMEA e/o da terzi.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L’appalto viene affidato sotto l’osservanza piena e assoluta delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto ed a tutti gli atti richiamati, che costituiscono parte integrante dell’atto. L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, manlevando ISMEA da ogni responsabilità e da ogni danno, anche a terzi, derivante dal servizio reso.

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’ISMEA, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da ISMEA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.



Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, ISMEA paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ISMEA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ISMEA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a ISMEA.

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna a trattare i dati personali in ossequio ai principi generali e alle disposizioni particolari dettate dalla normativa di riferimento, ovvero dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/03 (così come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché in conformità alle linee guida emanate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

La SWAN & KOI Società benefit a rl presta piena garanzia che la propria struttura sia adeguata alla normativa dettata a livello nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza idonee.

I dati personali comunicati alla Società per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimangono di unica ed esclusiva Titolarità dei soggetti che procedono alla comunicazione e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplina i rapporti tra le parti. I soggetti titolari dei dati personali il cui trattamento è implicato dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvederanno a nominare il fornitore quale responsabile del trattamento e, se necessario, quale Amministratore di sistema.

La SWAN & KOI Società benefit a rl si impegna fin dalla sottoscrizione del contratto ad osservare tutte le istruzioni che verranno impartite dal Titolare e, a sua volta, si impegna a designare quali responsabili, incaricati o amministratori di sistema i soggetti che vigilano o che compiono le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, o, ancora, che svolgono una o più attività che la legge



riconde alla figura di amministratore di sistema, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti.

Art. 9 – Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 11 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, la SWAN & KOI Società benefit a rl ha depositato idonea garanzia dell'importo di € **XXXXXXXXXX** (in lettere **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX**), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'ISMEA.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ISMEA, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ISMEA qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, ISMEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La polizza sarà svincolata solo dopo il definitivo e corretto completamento del servizio e l'adempimento integrale degli obblighi contrattuali.

ISMEA ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del Contratto.

Art. 12 - Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti ISMEA che impediscano o vietino la realizzazione della campagna istituzionale, la stessa ISMEA potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.



Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice: le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a ISMEA. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG acquisito per la gara, al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di ISMEA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 - Risoluzione per inadempimento

ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ISMEA;
- b. giusta causa;
- c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
- d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
- e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
- f. grave inadempimento o frode dell'impresa;



- g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell'Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell'appalto;
- h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ISMEA potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire a ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 15 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

ISMEA procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, ISMEA potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

ISMEA può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 16 - Penali

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui al punto 6 del Capitolato tecnico.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo



0,05‰ (zerovirgolazero cinqueper mille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora ISMEA ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, ISMEA provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato da ISMEA per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto aggiudicatario.

Art. 17 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di ISMEA proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

ISMEA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ISMEA, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da ISMEA.



Art. 19 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio per l'Appaltatore

ISMEA nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, ISMEA, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici di ISMEA, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini di ISMEA, nonché di procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura. L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Per l'ISMEA il Direttore dell'esecuzione è il Dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Per l'Appaltatore il Responsabile del servizio è la Dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Art. 20 – Verifiche antimafia

Le parti prendono atto del fatto che la richiesta relativa all'informazione antimafia è stata ricevuta dalla competente Prefettura mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) il 6 febbraio 2023 (PR_MIUTG_Ingresso_XXXXXXXXXXXX_XXXXXXXXXX) e che – non essendo ancora pervenuta la certificazione – il presente contratto viene sottoscritto anche in assenza dell'informazione antimafia così come consentito dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159 /2011 e, dunque è soggetto alla condizione risolutiva prevista alla norma medesima nel caso di rilascio di informazione antimafia di contenuto interdittivo.

Art. 21 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo per le attività di cui al presente contratto avverrà, mediante bonifico bancario, in più tranches, dietro presentazione di fattura, come di seguito specificato:

- 30% alla sottoscrizione del contratto, quale anticipo;
- 55% alla consegna dello spot TV e degli episodi
- 5% al 20 dicembre 2023
- 5% al 31 maggio 2024
- 5% al 20 dicembre 2024.

Ciascuna fattura dovrà essere emessa obbligatoriamente in formato elettronico e con applicazione dello *split payment*, avendo cura di riportare il protocollo del presente contratto, l'oggetto del servizio, il numero di CIG, CUP, e l'IBAN del c/corrente su cui effettuare il pagamento, come indicato successivamente.

Per la fatturazione elettronica, la Società dovrà indicare nel codice destinatario: **C3UCNRB e nel centro di costo <RiferimentoAmministrazione> codice 1.2.6. sez "100"**.



È responsabile, altresì, di qualsiasi danno arrecato dai suoi operatori/agenti, o dai suoi mezzi, a persone, ai fabbricati, ai manufatti e a cose di proprietà dell'Istituto e di privati, in dipendenza dell'esecuzione del servizio, e si obbliga di rilevare, garantire e tenere indenne ISMEA da qualunque pretesa, azione o molestia in proposito, che possa derivare anche da terzi, a estromettere la stessa dal giudizio e a rimborsare tutte le spese conseguenti nell'instaurazione della lite. Più in particolare avrà l'obbligo di rispondere direttamente, anche verso i terzi, di tutti i danni che a costoro dovessero derivare, nonché di assumere direttamente, a proprio totale ed esclusivo carico, le liti che dovessero essere proposte contro l'ISMEA.

L'Appaltatore solleva ISMEA da ogni eventuale responsabilità civile e penale, diretta o indiretta, anche verso terzi comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate, all'impiego del personale, ad eventuali violazioni di norme in materia fiscale e/o assicurativa.

ISMEA si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare a ISMEA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a ISMEA entro dieci giorni dall'intervenuta modifica. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ISMEA avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 14.

Art. 24 - Foro di competenza

Per ogni e qualsiasi controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto, nonché alla sua applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 25 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

La presente scrittura privata è stipulata ai sensi dell'art. 32 co.14 del Codice e, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto, prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.



Letto, approvato e sottoscritto

PER ISMEA

Il Dirigente della Direzione

Servizi per lo Sviluppo Rurale

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PER SWAN & KOI Società benefit a rl

Il Legale Rappresentante

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allegati:

- Determinazione n. 50 del 23/01/2023
- Capitolato tecnico
- Offerta tecnica
- Offerta economica